

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 29 agosto 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 945 – 267934/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente DANIELA RUVOLO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di La Loggia:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della G.R. n. 12- 26826 del 15/03/1999;
- ha apportato al suddetto Piano dieci Varianti Parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2001, n. 20 del 08/04/2002, n. 3 del 04/02/2003, n. 26 del 30/06/2003, n. 43 del 16/12/2004, n. 44 del 16/12/2004, n. 32 del 14/10/2004, n. 34 del 14/10/2004, n. 7 del 14/04/2005 e n. 8 del 14/04/2005;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 23/05/2006, il Progetto definitivo della revisione al P.R.G.C. vigente;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 13/06/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 26/07/2006 (pervenuto il 28/07/2006), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 101/2006*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.836 abitanti nel 1971; 5.418 nel 1981; 6.303 nel 1991 e 6.485 nel 2001, dati che denotano un trend demografico in crescita nel corso del ventennio 1971-91, stabilizzatosi negli ultimi anni (1991-2001);
 - superficie territoriale: 1.285 *ha* a carattere pianeggiante, il 73% dei quali ad ottima e buona fertilità, (675 ettari appartenenti alla Classe I[^] di Capacità d'Uso dei Suoli e 257 ettari alla Classe II[^]), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;
 - risulta compreso nel Circondario e nel Sub-ambito di *Torino*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - il suo centro storico è classificato dal P.T.C. come Centro di tipo *D*, di interesse provinciale;
 - sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*" con i Comuni di Carignano, Moncalieri (parte a ovest del Po) e Vinovo; nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale previsto dal P.T.C., è compreso nella categoria delle "*Coerenze radiali strategiche*" (tav. 7);
 - fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja per Carignano-Carmagnola-Cuneo (ora di competenza regionale), dalle Strade Provinciali n. 143 di Vinovo e n. 145 di La Loggia;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree inondabili in 78 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 101 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 319 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 353 ettari di territorio e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 2,633 Km di lunghezza;
 - tutela ambientale:
 - la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po;
 - una parte del territorio è interessata dall'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po, denominata "*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*", sul quale insiste anche il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10017;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16/2006 di adozione della Variante, finalizzate ad aggiornare le Norme di Attuazione alla luce della più recente legislazione nazionale (D.P.R. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia; D.Lgs 42/04, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e normativa regionale (D.C.R. 59-10831 del 24/03/06, in materia di commercio); ad *"attenuare i contrasti tra le definizioni della normativa esistente e quelle introdotte con il progetto di revisione del P.R.G.C. che generano la necessità di applicazione delle misure di salvaguardia"* e tenendo altresì conto dell'attività amministrativa relativa ai procedimenti edilizi;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- modifica dei parametri edilizi e urbanistici ai fini del calcolo della capacità insediativa e definizione della *"Superficie Utile Lorda"* (S.U.L.) espressa in mq in luogo del volume edilizio (mc);
- nuove definizioni relative alle destinazioni d'uso e alle rispettive classi di attività;
- riduzione della fascia di rispetto inedificabile (da m 150 a m 100) per le sponde del Fiume Po e dei Torrenti Chisola e Oitana;
- specificazione dei tipi di intervento ammessi in relazione alle fasce fluviali previste dal P.A.I.;
- definizione puntuale delle strade ai sensi del D.Lgs. 285/92 *"Nuovo Codice della strada"*;
- in materia di sottotetti: requisiti, tipi di intervento ammessi ai fini dell'uso abitativo;
- introduzione nell'apparato normativo della terminologia e delle definizioni introdotte dal D.P.R. 380/2001, *"Testo Unico in materia edilizia"*, in particolare:
 - adeguamento delle definizioni relative ai tipi di intervento;
 - nuova definizione dei titoli abilitativi all'attività edilizia;
- definizione delle procedure inerenti gli interventi su immobili sottoposti a tutela, ai sensi della normativa introdotta dal D.Lgs 42/04 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- nuova formulazione delle definizioni in materia di attività e localizzazioni commerciali, ai sensi delle nuove norme regionali, approvate con D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06;

La *"Relazione Illustrativa"* reca la dichiarazione di compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/09/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 16/08/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C, del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 13/06/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente
f.to D. Ruvolo

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta